

C O M U N E D I G I N O S A
(Provincia di Taranto)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO DI SALVATAGGIO ED ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE
nelle zone di mare antistanti le spiagge libere del litorale di Marina di Ginosa per la
stagione balneare 2024

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto il servizio di salvataggio ed assistenza alla balneazione nelle zone di mare antistanti le spiagge libere del litorale di Marina di Ginosa per la stagione balneare 2024 mediante l'installazione di n. 11 (undici) postazioni, ciascuna dotata di una torretta di avvistamento con assistente bagnante e pattino di salvataggio, defibrillatore e quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare n. 188 del 19.05.2023 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto.

Dovranno essere inoltre rispettate eventuali ulteriori disposizioni e/o prescrizioni stabilite dalle autorità nazionali, regionali o locali in relazione al Covid- 19.

Il presente capitolato speciale d'appalto regola i rapporti tra il Comune di Ginosa, quale ente committente e l'affidatario del servizio.

Art.2 - Durata dell'affidamento.

L'affidamento ha durata annuale, riferendosi alla stagione balneare 2024.

In particolare servizio sarà svolto dal 29 giugno 2024 al 1 settembre 2024.

Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni dal lunedì alla domenica nelle fasce orarie 9,00-13,00 e 15,00-19,00.

Art.3 – Descrizione del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto presso n. 11 (undici) postazioni di salvataggio situate lungo il litorale di Marina di Ginosa. Per ogni postazione di salvataggio dovrà essere collocata una torretta di avvistamento e precisamente nei punti stabiliti dalla planimetria predisposta dal Servizio Patrimonio, allegata al presente capitolato.

Sarà cura dell'affidatario installare le torrette nei suddetti punti nonché provvedere all'installazione dei gavitelli; l'affidatario dovrà provvedere anche all'installazione della cartellonistica fornita dal Comune di Ginosa nelle zone nelle quali non viene garantito il servizio di sicurezza a mare.

Ad ogni postazione dovrà essere adibito n. 1 assistente bagnante, di età non inferiore ad anni 16, abilitato al salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità di "Assistente Bagnanti" rilasciato dagli enti precisati nel successivo art. 6.

Per ogni turno di lavoro ci dovrà essere almeno un responsabile di turno, maggiorenne, a cui fare riferimento.

Le undici postazioni dovranno essere in costante contatto mediante l'utilizzo di idonei apparecchi telefonici portatili per ricevere eventuali informazioni e/o avvisi a carattere generale e affinché, in caso di necessità, l'assistente bagnante possa comunicare con la centrale operativa della Guardia Costiera di Taranto.

Gli assistenti bagnanti - sui quali comunque graverà l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione dovranno:

- indossare una maglietta ROSSA con la scritta in colore bianco "SALVATAGGIO" e che riporti il logo del Comune di Ginosa;
- essere dotati di fischietto;
- provvisti ciascuno di n.2 magliette- n1 cappello-n1 fischietto omologato.
- essere impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;

- tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare emesse dalla Capitaneria di Porto e segnalare immediatamente all’Autorità marittima tutti gli incidenti che dovessero verificarsi sia sugli arenili che in acqua;
- stazionare, salvo casi di assoluta necessità, sulla torretta di avvistamento;
- svolgere la propria attività rispettando tutte le prescrizioni dell’art. 8 dell’ordinanza n. 188 del 19 maggio 2023 emessa dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto.

Le postazioni dovranno essere equipaggiate ed avere in dotazione quanto prescritto dalle ordinanze di sicurezza balneare emesse dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto.

Il DAE con caratteristiche di ultima generazione e che preveda la modalità pediatrica, dovrà essere applicato su ogni postazione con cartellonistica chiara che ne indichi la presenza. La manutenzione del defibrillatore dovrà essere garantita con contratto con società che si occupano tale servizio e che garantiscano in caso di malfunzionamento o manutenzione del DAE la sua sostituzione. Restano a carico della stazione appaltante gli eventuali costi di manutenzione del DAE.

E’ fatto obbligo all’affidatario del servizio di garantire il servizio con continuità, sostituendo il personale titolare che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo (riposi, permessi, malattia, etc.) giustificato e/o ingiustificato.

L’affidatario dovrà prevedere corsi di aggiornamento con allenamenti in acqua nei periodi pre- estivi, trasmettendo al Comune di Ginosa la relativa documentazione che ne comprovi l’effettivo svolgimento.

Il piano di sicurezza, da redigere con anticipo rispetto all’avvio del servizio, dovrà essere trasmesso dall’affidatario alla Capitaneria di Porto di Taranto con l’indicazione del recapito telefonico del Direttore responsabile dell’organizzazione servizio e, per conoscenza, al Comune di Ginosa.

Il servizio dovrà garantire l’applicazione della cartellonistica con la dicitura prevista dall’ordinanza di sicurezza balneare n. 188/2023 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto nei tratti di spiaggia non coperti da servizio di salvataggio e nei tratti di mare non segnalati da appositi gavitelli.

Dovranno essere utilizzati i gavitelli per la segnalazione del limite delle acque destinate alla balneazione ed i galleggianti per segnalare il limite delle acque sicure secondo le previsioni e modalità previste delle ordinanze di sicurezza balneare emesse dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto.

Tutte le attrezzature dovranno essere depositate alla fine del turno serale in un locale scelto dall’affidatario o in una cabina presso i lidi vicini al punto dove verranno installate le torrette, i cui costi saranno oggetto di rendicontazione.

L’affidatario del servizio dovrà alla fine di ogni giornata redigere una apposita relazione sugli interventi eseguiti e contenente anche l’elenco del materiale medico/sanitario utilizzato nel corso del giorno; quest’ultimo materiale sarà fornito dal Comune di Ginosa.

Il Comune di Ginosa concede in comodato d’uso all’affidatario le attrezzature di seguito indicate:

- n. 11 torrette comprendenti ciascuna asta bandiera con scorrimento, bandiere, salvagente bay watch, cassetta pronto soccorso allestita, defibrillatore, pattino salvataggio, tavola spinale, barella di soccorso, cannocchiale e radio nautica vhf; inoltre n. 30 gavitelli.

Il servizio dovrà essere svolto dall’affidatario esclusivamente a proprio rischio, con proprio personale/collaboratori/volontari, mediante autonoma organizzazione, sollevando il Comune di Ginosa da qualsiasi responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendone a proprio rischio tutti gli oneri relativi.

L’affidatario dovrà nominare un Direttore responsabile dell’organizzazione del servizio il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Ginosa ed alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto, unitamente ad un suo recapito telefonico di pronta reperibilità, al momento della sottoscrizione del contratto.

Resta a cure e spese dell’affidatario l’acquisto di pinne e maschere per ognuna delle undici postazioni

nonché di massetti in cemento necessari per la sistemazione dei gaviti ed in generale delle attrezzature e materiali previsti dall'ordinanza n. 188/2023 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto e non messi a disposizione dal Comune di Ginosa, manlevando pertanto il Comune di Ginosa da ogni responsabilità in merito.

Art.4 - Visite d'ispezione e controlli - penalità

Il personale comunale all'uopo incaricato dal RUP, che potrà avvalersi del Comando di Polizia Locale, potrà effettuare ispezioni e controlli al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel presente capitolato.

Qualora nel corso delle ispezioni si dovesse accertare che il servizio appaltato non è regolarmente espletato, il RUP applicherà a carico dell'affidatario una penale da € 30,00 ad € 200,00 per ogni violazione riscontrata, diffidando l'affidatario ad eliminare l'irregolarità riscontrata nel termine di tre giorni.

Nei casi di violazioni che compromettano in modo grave il regolare svolgimento del servizio, il RUP applicherà una sanzione di € 500,00 e diffiderà l'affidatario a regolarizzare la situazione nel termine di due giorni; in mancanza il contratto verrà risolto di diritto, fatto salvo il recupero degli eventuali danni subiti dal Comune di Ginosa a seguito della grave inadempienza contrattuale. Tali comunicazioni verranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica e le eventuali penali applicate dal RUP verranno detratte dal corrispettivo spettante per lo svolgimento del servizio.

Art.5 - Eventuali danni

L'affidatario risponderà direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose durante lo svolgimento del servizio. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro con eventuale franchigia a suo esclusivo carico, con clausole che mantengano indenne da responsabilità il Comune di Ginosa.

Art. 6 - Personale

Il servizio sarà svolto dall'affidatario con proprio personale di età non inferiore ai 16 anni, provvisto di brevetto in corso di validità di "Assistente Bagnanti" rilasciato da una Società/Federazione riconosciuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conformemente alle vigenti disposizioni.

Almeno uno degli assistenti bagnanti in servizio giornalmente dovrà essere di maggiore età e svolgere anche le funzioni di responsabile di turno come previsto dall'art. 3 del presente capitolato.

Le suddette unità verranno utilizzate giornalmente presso le torrette di avvistamento.

L'affidatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dall'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e copia dei contratti di assunzione aventi data certa e dei brevetti, avendo anche cura di comunicare tempestivamente al RUP ogni eventuale variazione del personale impiegato nel servizio entro tre giorni dall'avvenuta variazione.

L'affidatario solleva la stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico i relativi oneri.

L'affidatario si impegna a presentare, su richiesta della stazione appaltante, copia di tutti i documenti atti a verificare la corresponsione delle retribuzioni nonché dei contributi previdenziali e assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'affidatario dovrà rispettare il costo della manodopera indicato nell'offerta.

Art.7 - Corrispettivo per lo svolgimento del servizio.

Per lo svolgimento del servizio verrà corrisposto all'affidatario un corrispettivo orario di € ___ oltre Iva se dovuta.

Ai fini della liquidazione delle due rate del corrispettivo, l'affidatario dovrà depositare una relazione generale sul servizio svolto nel periodo di riferimento, nonché tutte le relazioni giornaliere di cui al precedente articolo 3.

L'affidatario dovrà presentare la fattura elettronica e/o nota spese e verrà effettuata la verifica della regolarità contributiva, tranne nei casi in cui dichiarati di non essere assoggettabile all'iscrizione Inps ed Inail.

Il pagamento del corrispettivo verrà corrisposto in due rate, la prima relativa al servizio svolto nei mesi di giugno e di luglio, la seconda relativa al servizio svolto nei mesi di agosto e settembre.

Verranno pagate solo le ore di servizio effettivamente svolte, sulla base del prezzo orario previsto nel provvedimento di affidamento del servizio.

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso di posticipo dell'avvio del servizio per fatto non imputabile all'affidatario, le giornate non coperte potranno essere recuperate nel corso della stagione balneare su indicazione della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di estendere o ridurre il servizio – a proprio insindacabile giudizio – per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o in relazione alle risorse disponibili. L'affidatario dovrà, in tal caso, provvedere, su espressa richiesta del RUP, assicurando l'aumento o la riduzione ai medesimi patti e condizioni del contratto fino a concorrenza del prezzo di affidamento del servizio. In tal caso il corrispettivo sarà proporzionalmente riadeguato.

Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere, spesa e quant'altro necessario per la completa e puntuale realizzazione delle prestazioni richieste sia nel rispetto delle vigenti disposizioni che regolano il servizio in oggetto, sia di quelle in materia di lavoro, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di sospensione, interruzione o cessazione del servizio dovute al Covid-19 o ad altre ragioni di pubblico interesse, nessun risarcimento e nessuna forma di ristoro potrà essere preteso dall'affidatario.

In caso di mancato avvio del servizio in conseguenza di provvedimenti nazionali, regionali o locali inerenti al Covid-19 o di altre ragioni di pubblico interesse, all'affidatario non saranno riconosciuti alcun risarcimento e/o forma di ristoro alcuna.

Art. 8 – Subappalto e cessione del contratto.

In considerazione della delicatezza del servizio è vietato il subappalto. E' vietata anche la cessione del contratto.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

Il Comune di Ginosa si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno dell'affidatario, nei casi di grave e reiterato inadempimento contrattuale.

Art. 10 – Eventuali controversie

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono di competenza del Tribunale di Taranto, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Art.11 – Trattamento dati personali

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità e le modalità previste dalla gara e per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 12 – Norme finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente capitolato, si rinvia alle ordinanze emesse dal Comune di Ginosa, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto e dalla Regione Puglia ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.